

DECRETO 29 settembre 2010.

**Modifica del decreto 13 novembre 2009, relativo all'individuazione dell'autorità competente all'espletamento dei compiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.**

**IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI  
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione siciliana";

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 11 del testo unico n. 70/1979, in base al quale "le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione o a singoli rami della stessa devono intendersi riferite alla Presidenza o all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia", nonché l'art. 8 del predetto testo unico che, nel disciplinare le competenze degli Assessorati regionali, attribuisce la competenza in materia di fitopatologia all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto n. 2121 del 13 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 29 gennaio 2010;

Visto, in particolare, l'articolo 1) del suddetto decreto n. 2121 del 13 novembre 2009, con il quale viene individuato il dirigente responsabile dell'unità operativa 239 "Controlli di conformità" quale autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81 per sanzioni irrogate in materia fitosanitaria e di conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura;

Visto il decreto rep. n. 650 del 30 giugno 2010 e relativo allegato "A", con il quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo e le principali competenze delle strutture denominate unità operative ed unità di staff del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

Considerato che, a seguito dell'applicazione del suddetto decreto rep. n. 650 del 30 giugno 2010, le competenze alla trattazione dell'attività relativa alle sanzioni in materia fitosanitaria e di conformità norme commercializzazione ortofrutticoli sono state trasferite dal servizio X - Fitosanitario regionale - Unità operativa 239 "Controlli di conformità" al servizio V - Interventi in materia vivaistica e di difesa delle piante - Unità operativa 41;

Ritenuto, pertanto, alla luce della precedente considerazione, di dover modificare l'art. 1 del decreto n. 2121 del 30 novembre 2009;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

*Articolo unico*

In conformità alle premesse, l'art. 1 del decreto n. 2121 del 13 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 29 gennaio 2010, è così sostituito:

"Il dirigente responsabile dell'unità operativa 41 - Attività relativa alle sanzioni in materia fitosanitaria e di conformità norme commercializzazione ortofrutticoli - è individuato quale autorità competente cui conferire i compiti attribuiti dall'art. 7 della legge n. 689/81 (ricezione rapporto motivato, nonché le necessarie e conseguenti attività di cui all'art. 18 della stessa legge (esame scritti difensivi, audizioni, emissione ordinanze ingiunzioni) per le sanzioni irrogate ai sensi della seguente normativa:

- decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005: Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- decreto legislativo n. 414 del 3 novembre 1998: Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- decreto legislativo n. 151 del 19 maggio 2000: Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
- D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164: Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e decreto Ministero politiche agricole e forestali dell'8 febbraio 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 82 del 9 aprile 2005;
- decreto legislativo n. 306 del 10 dicembre 2002: Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento CE n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche ed integrazioni.

La medesima autorità è incaricata di attuare tutte le successive procedure previste dalla citata legge finalizzate al recupero delle somme dovute per le sanzioni pecunarie amministrative elevate ai sensi delle norme sopra citate".

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 29 settembre 2010.

BARRESI

*Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari in data 14 ottobre 2010, al n. 913.*

**(2010.44.2964)003**

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

DECRETO 28 settembre 2010.

**Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania.**

**L'ASSESSORE PER LA SALUTE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1 bis dell'art. 3, ai sensi del quale l'organizzazione ed il

funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" nonché il D.P. Reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002", per quanto ancora applicabili;

Visto l'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, che ha apportato modifiche all'art. 7, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 30/1993, concernente l'istituzione del servizio di psicologia nelle aziende unità sanitarie locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Preso atto che in data 31 luglio 2007 è stato sottoscritto tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana l'Accordo attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Rilevato che il predetto Accordo, unitamente al Piano di rientro, è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 312 dell'1 agosto 2007 e reso noto con decreto 6 agosto 2007, n. 1657;

Preso atto che, a seguito della sopra citata delibera n. 312 dell'1 agosto 2007, l'Assessore regionale per la sanità è stato incaricato di dare esecuzione all'Accordo ed al relativo Piano di rientro;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" che, all'art. 8, ha previsto l'istituzione delle aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) nel numero massimo di nove e delle aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento regionale nel numero massimo di tre ivi identificate unitamente ai rispettivi ambiti territoriali di riferimento ed alla loro corrispondenza con le aziende contestualmente soppresse, congiuntamente alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione (A.R.N.A.S.) ed alle aziende ospedaliere universitarie;

Visto, in particolare, l'art. 9, commi 3 e 4, della predetta legge regionale n. 5/09, ai sensi dei quali l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende del servizio sanitario regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la salute, nonché il successivo comma 6, che per gli atti aziendali delle aziende sanitarie provinciali di Catania, Messina e Palermo prevede la possibilità dell'adozione di modelli organizzativi differenziati in ragione delle dimensioni del territorio di competenza e del numero di utenti assistiti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per la salute per il triennio 2010/2012;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;

Visto il decreto n. 1133/09 del 12 giugno 2009 "Approvazione degli atti deliberativi dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e IRCSS pubblico della Regione, con l'adozione delle misure correttive, in esecuzione del Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio di cui al decreto n. 62/09 del 16 gennaio 2009;

Visto il decreto n. 1150/09 del 15 giugno 2009 "Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale. Procedure e modalità di controllo gestionale";

Visto il decreto n. 723 del 10 marzo 2010, recante "Linee guida sulla riorganizzazione dell'attività territoriale (PTA - cure primarie - gestione integrata - day service territoriale) di cui all'art. 12, comma 8, della legge regionale n. 5/09";

Visto il decreto n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale è stato approvato l'allegato documento "Linee guida per l'adozione dell'atto aziendale";

Vista la nota assessoriale n. A.I.3/2137 del 12 marzo 2010, con la quale si è provveduto a trasmettere le predette linee guida alle aziende sanitarie della Regione siciliana e la successiva nota di chiarimenti n. A.I.3/3743 del 3 maggio 2010;

Visto il decreto n. 1141 del 28 aprile 2010, avente ad oggetto "Piano regionale sangue e plasma per il triennio 2010/2012 - riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";

Vista la circolare assessoriale n. 1269 del 10 maggio 2010, con la quale sono state diramate linee guida per l'organizzazione dell'area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali;

Visto il decreto n. 1371/10 del 25 maggio 2010, di approvazione del piano di riordino dei posti letto dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania;

Vista la deliberazione n. 1095 del 14 maggio 2010, con la quale il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ha trasmesso l'atto aziendale ai fini dell'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della salute ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 5/09, l'atto aziendale è soggetto al controllo dell'Assessorato e che il controllo concerne esclusivamente la verifica della sua conformità alla programmazione sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota n. 31082 del 21 settembre 2010, con la quale il dipartimento regionale per la pianificazione strategica ha rappresentato che in sede di controllo dell'atto aziendale, previsto dal citato art. 16 della legge regionale n. 5/09, sono stati chiesti alla predetta Azienda integrazioni e chiarimenti e che il direttore generale della stessa, con prot. n. 58247 del 27 agosto 2010, ha formalizzato le integrazioni ed i chiarimenti di cui alla nota assessoriale n. 9765 del 18 giugno 2010, alcuni dei quali, tuttavia, non risultano coerenti con la programmazione sanitaria regionale sopra richiamata;

Vista la nota assessoriale prot. n. 31425 del 21 settembre 2010, con la quale è stato trasmesso alla Giunta regionale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 4 del D.P.Reg. n. 70/79, l'atto aziendale in parola, unitamente alla deliberazione n. 1095/2010 e al verbale di confronto con le organizzazioni sindacali, nonché alla corrispondenza intrattenuta dall'Assessorato con l'azienda sanitaria;

Considerato che con la predetta assessoriale, sulla scorta delle indicazioni di cui alla nota dipartimentale n. 31082/2010 è stato chiesto alla Giunta regionale di esprimere sull'atto aziendale dell'ASP di Catania parere positivo, a condizione che, già in sede di definizione dell'atto aziendale, la stessa proceda, nel rispetto delle previsioni del summenzionato decreto n. 1150/09, ad accorpate le seguenti strutture:

- l'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione insistente, nell'ambito del distretto ospedaliero CT2, negli stabilimenti di Bronte/Paternò con l'omologa struttura complessa del P.O. di Biancavilla, nonché l'U.O.C. di anestesia e rianimazione del presidio di Militello con quella corrispondente dello stabilimento di Caltagirone nel contesto del medesimo distretto ospedaliero CT3;
- l'unità operativa complessa di radiodiagnostica dello stabilimento di Bronte con la corrispondente struttura del presidio di Biancavilla/Paternò, insistenti nello stesso distretto ospedaliero;
- nonché ad accorpate le due unità operative complesse di facility management previste all'interno del dipartimento delle risorse tecnologiche, la cui previsione è ritenuta eccessiva rispetto ai compiti propri dell'ufficio;
- nonché a trasformare in struttura semplice:
  - una delle unità operative complesse di medicina trasfusionale allocate presso gli stabilimenti di Caltagirone e Bronte, alla luce di quanto previsto dal piano regionale sangue di cui al richiamato decreto n. 1141/10;
  - l'U.O.C. per l'accreditamento per contrasto con il decreto 17 aprile 2003, di integrazione e modifica del decreto n. 890/02, recante direttive in materia di accreditamento istituzionale;
- nonché a cassare:
  - la previsione, quale U.O.C., della direzione medica di presidio del distretto ospedaliero CT2, stante che nessuno dei plessi in esso insistenti supera n. 140 posti letto, come da linee guida per l'adozione dell'atto aziendale;
  - l'istituzione nei distretti ospedalieri CT1 e CT2 delle UU.OO.CC. di MCAU, con P.S. ed osservazione breve, in quanto non previsti nel decreto assessoriale di rimodulazione dei posti letto dell'ASP di Catania, sopra richiamato;
- nonché a ricollocare a livello territoriale/ospedaliero l'unità operativa complessa di patologia oncologia appostata in seno alla direzione strategica dell'Azienda, nel cui ambito appare impropria l'allocazione di funzioni di produzioni, e ad estrapolare dal dipartimento delle attività ospedaliere le direzioni mediche di presidio dei distretti ospedalieri CT1, CT2 e CT3, la cui collocazione all'interno del dipartimento medesimo si rileva anomala rispetto alle previsioni della legge regionale n. 5/09 ed alle linee guida per l'adozione dell'atto aziendale;
- nonché ad eliminare, nell'ambito del prospetto di cui all'allegato 2, dal dipartimento di prevenzione l'aggettivo "medica", coerentemente con quanto previsto all'art. 38 dell'atto aziendale ove più correttamente viene denominato dipartimento di prevenzione;

Vista la deliberazione n. 329 del 21 settembre 2010, con la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sull'atto

aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali ed in conformità alla proposta formulata con la nota assessoriale n. 31425/2010 ed agli atti ad essa acclusi, costituenti parte integrante della delibera;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali ed alle condizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 329/2010;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 329 del 21 settembre 2010, l'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania è approvato nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali richiamate in premessa ed alle condizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 329/2010.

Art. 2

È fatto obbligo all'Azienda sanitaria provinciale di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla definitiva adozione dell'atto aziendale di cui al precedente art. 1, in conformità alle indicazioni ed alle condizioni richiamate in premessa, condivise dalla Giunta regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 28 settembre 2010.

RUSSO

(2010.41.2819)102

DECRETO 1 ottobre 2010.

**Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani.**

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1 bis dell'art. 3, ai sensi del quale l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" nonché il D.P. Reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002", per quanto ancora applicabili;

Visto l'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, che ha apportato modifiche all'art. 7, comma 7, lett. b) della legge regionale n. 30/1993, concernente l'istituzione